



Fondazione
Francesco Saverio Nitti

**Regolamento per gli affidamenti di appalti
di lavori, servizi e forniture**

Approvato con Verbale del Consiglio di Amministrazione il 01/03/ 2018

Art. 1. Sommario

Art. 1. Sommario	2
Art. 1. Definizioni	3
Art. 2. Entrata in vigore.....	3
Art. 3. Oggetto del Regolamento	3
Art. 4. Principi comuni	3
Art. 5. Responsabile del procedimento	5
Art. 6. Criteri di determinazione delle soglie	5
Art. 7. Procedure ammesse	5
Art. 8. Acquisti di valore inferiore a 40.000,00 € (IVA esclusa)	6
Art. 9. Acquisti di valore compreso tra i 40.000 € e i 150.000 € per i lavori, i 209.000 € per servizi e forniture ed i 100.000 € per gli incarichi tecnici (IVA esclusa)	8
Art. 10. Acquisti di lavori di valore compreso tra i 150.000 € e 1.000.000 € (IVA esclusa)	11
Art. 11. Acquisti di lavori di valore pari o superiore a 1.000.000 € (IVA esclusa)	11
Art. 12. Norme di rinvio e varie	12

Art. 1. Definizioni

Nell'ambito presente Regolamento s'intendono per:

- a) Codice dei Contratti Pubblici: il D. Leg.vo 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D. Leg.vo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.;
- b) Amministrazione: Fondazione Francesco Saverio Nitti;
- c) Concorrenti: le imprese che presentano offerta nel corso della procedura di gara, singolarmente o in forma aggregata ai sensi della normativa vigente;
- d) Linee guida ANAC: le *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* emanate dall'ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- e) Procedura di gara: ciascuna delle procedure indicate nel successivo art. 2 che costituiscono l'ambito di applicazione oggettivo del presente Regolamento;
- f) Regolamento: il presente regolamento;
- g) RUP: il Responsabile Unico del procedimento, che svolge le funzioni ed i compiti di cui all'art. 31 del Codice e alle Linee guida.

Art. 2. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del CdA della Fondazione.
2. L'Amministrazione si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di modificare il presente Regolamento; la nuova versione sarà pubblicata sul sito dell'Amministrazione.

Art. 3. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione da parte dell'Amministrazione di appalti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i servizi sociali e gli altri servizi dell'Allegato IX, nonché di concessioni di lavori e servizi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici ed in conformità alle Linee guida ANAC.
2. Restano ferme le eventuali norme nazionali e regionali in materia di contenimento della spesa che prevedono l'obbligo o la facoltà di utilizzo di strumenti anche telematici di acquisto di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice dei Contratti Pubblici e di negoziazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del medesimo Codice, nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza di cui agli artt. 37 e 38 del Codice dei Contratti Pubblici e dei relativi provvedimenti attuativi. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente Regolamento.

Art. 4. Principi comuni

1. Il Regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché della specificità delle esigenze dell'Amministrazione.
2. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del medesimo Codice e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

3. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al presente Regolamento l'Amministrazione garantisce, in aderenza:
 - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo;
 - c) e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - d) al principio di tempestività, la non dilatazione della durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - e) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - f) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - g) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti, l'utilizzo imparziale da parte di questa Amministrazione delle informazioni di cui entra in possesso in occasione delle gare disciplinate dal presente Regolamento nonché l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - h) al principio di trasparenza e pubblicità, la predeterminazione e la conoscibilità della procedura scelta per l'affidamento nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - i) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - j) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
4. L'Amministrazione tiene altresì conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale. Le garanzie richieste agli operatori economici devono essere proporzionate al valore del contratto e all'interesse aziendale al corretto adempimento. Le penali devono essere predefinite contrattualmente e devono essere proporzionate al valore dell'appalto e all'interesse all'adempimento.
5. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del predetto Codice.
6. In conformità ai principi di sostenibilità energetica ed ambientale di cui all'art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici l'Amministrazione contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione inserendo nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in relazione alle categorie di forniture e servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.
7. In aderenza ai principi sanciti dall'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici in materia di conflitto d'interesse, l'Amministrazione si impegna ad introdurre misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Art. 5. Responsabile del procedimento

1. Il RUP viene nominato, in conformità alle Linee guida ANAC n. 3, approvate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, tra i dipendenti dell’Amministrazione e svolge i compiti affidatigli dalla legge, con il supporto dei dipendenti in servizio presso la medesima Unità organizzativa, in conformità a quanto previsto dall’art. 31, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici per le varie fasi del procedimento di affidamento.
2. Il RUP provvede, tra l’altro, alle seguenti attività:
 - a) scegliere la procedura più idonea alla stipulazione del contratto;
 - b) scegliere il criterio di aggiudicazione;
 - c) predisporre gli atti e la modulistica necessari alla regolamentazione e gestione della procedura di scelta del contraente nonché lo schema di contratto e il disciplinare della procedura;
 - d) stipulare il contratto per importi da 40.000,00 Euro a 209.000,00 Euro (IVA esclusa), se all’uopo autorizzato dal Presidente del CdA; per importi sotto i 40.000,00 Euro (IVA esclusa) si intende autorizzato alla stipula;
 - e) adottare il provvedimento conclusivo della procedura;
 - f) vigilare sulla corretta applicazione del contratto ed eseguire gli accertamenti della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni contrattuali e verificare la regolare esecuzione.

Art. 6. Criteri di determinazione delle soglie

1. Il presente Regolamento disciplina, nei limiti di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del Codice dei Contratti Pubblici, gli acquisti fino ad un importo massimo ciascuno inferiore ad:
 - 209.000,00 Euro (IVA esclusa) per servizi e forniture e per i concorsi pubblici di progettazione;
 - 5.225.000,00 Euro (IVA esclusa) per lavori;
 - 750.000,00 Euro per i servizi sociali e per altri servizi specifici elencati all’Allegato IX.
2. Le soglie di cui al presente articolo, ai fini dell’applicazione del Regolamento, sono adeguate automaticamente secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Il calcolo del valore stimato al netto dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) è basato sull’importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l’intera durata degli stessi.
4. La scelta del metodo di calcolo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee.

Art. 7. Procedure ammesse

1. Gli affidamenti oggetto del presente Regolamento possono avvenire:
 - a) in affidamento diretto o in amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura negoziata previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 - c) a mezzo mercato elettronico di cui all’art. 36, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici (MEPA);
 - d) a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., o alle convenzioni regionali, in via obbligatoria e preferenziale alle modalità di cui alle precedenti lettere ovvero mediante ricorso ai soggetti aggregatori.

2. Sono in amministrazione diretta le acquisizioni effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del RUP.
3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. a), la scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura.
4. Il criterio del prezzo più basso può essere applicato nel caso di:
 - a) lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di Euro (quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo);
 - b) servizi e forniture di importo fino a 40.000 Euro nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 Euro e sino alle soglie di rilevanza comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
 - c) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.
5. Negli altri casi dovrà essere applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri predeterminati.
6. In ogni caso devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici;
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;
7. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, l'apertura delle offerte è operata dal RUP.
8. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede alla nomina della Commissione di gara, ai sensi dell'art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 8. Acquisti di valore inferiore a 40.000,00 € (IVA esclusa)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti Pubblici.
2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati ad opera del RUP, tra l'altro, nei casi di urgenza, per gli interventi imprevisi o imprevedibili e con riguardo ai piccoli lavori di manutenzione di opere o impianti.
3. In tali ipotesi il Responsabile Amministrativo provvede all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti. I materiali, gli attrezzi impiegati, i mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti in base a buoni d'ordine firmati dal Responsabile medesimo o dal tecnico incaricato e dovranno essere restituiti a corredo dalle fatture. I pagamenti avvengono sulla base di ordinativi di spesa emessi sulla base di fatture presentate dai fornitori insieme ai buoni d'ordine.
4. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro l'acquisizione è consentita con affidamento diretto (prescindendo quindi dalla richiesta di una pluralità di preventivi) motivato da parte del Responsabile della struttura deputata all'acquisizione, in base alla tipologia di acquisto riconducibile alle classi merceologiche proprie e preferenzialmente tramite MePA ovvero mediante l'adesione a convenzioni nazionali o regionali ovvero interpellando imprese o persone fisiche di propria fiducia nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e di rotazione. È sempre possibile per il Responsabile svolgere comunque una preventiva indagine di mercato secondo le modalità indicate nel periodo successivo.
5. Possono altresì, essere disposti con affidamento diretto, previa adeguata motivazione fornita dal Responsabile della struttura deputata all'acquisizione, anche i contratti relativi a forniture di

beni, prestazioni di servizi e lavori, di importo inferiore a 40.000 Euro, nei casi in cui l'affidatario designato sia l'unico che abbia le capacità oggettive tali da rivestire il ruolo di fornitore o appaltatore o quando l'acquisizione riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero per altre ragioni di carattere tecnico che devono essere adeguatamente motivate (ad esempio per la particolare conoscenza dei luoghi dove deve svolgersi la prestazione, in caso di interventi su impianti/tecnologie in precedenza fornite o realizzate, ecc.).

6. In linea con i principi di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici e con le regole di concorrenza, il RUP, per gli affidamenti di importo massimo inferiore a 40.000,00 Euro, reperisce almeno due preventivi/offerte, svolgendo se lo ritiene opportuno un'indagine esplorativa del mercato.
7. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, deve contenere, almeno:
 - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire;
 - i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - le principali condizioni contrattuali.
8. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente precisione la quantità o la natura degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi unitari validi per il periodo di tempo previsto procedendo poi a singole ordinazioni ogni volta che si verifica il fabbisogno rivolgendosi all'impresa che ha presentato a suo tempo l'offerta migliore.
9. Il RUP acquisisce agli atti le offerte con i mezzi e le forme ritenuti più opportuni (anche mediante lettera, fax o e-mail), in base alle necessità e alla tipologia dell'acquisto. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una negoziazione con il prestatore selezionato.
10. Il preventivo di offerta presentato dall'Offerente deve contenere, tra l'altro:
 - la natura e la descrizione dell'intervento, del bene e/o servizio;
 - l'elenco dei prezzi unitari per gli appalti a misura e l'importo di quelli a corpo;
 - i termini di consegna dei medesimi;
 - gli ulteriori elementi indicati nella richiesta.
11. La procedura si completa con una determina di aggiudicazione che, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, deve contenere - anche, se del caso, richiamando gli atti di competenza del RUP precedentemente formalizzati - un'adeguata motivazione circa la procedura seguita e la scelta del contraente affidatario individuato. Con riguardo al secondo aspetto la motivazione dà conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato:
 - dei requisiti richiesti nella determina a contrarre;
 - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché
 - del rispetto del principio di rotazione.
12. Gli oneri motivazionali relativi all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza sono comunque soddisfatti mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
13. In caso di affidamento all'operatore economico uscente, la motivazione deve riguardare il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

14. L'obbligo di motivazione è comunque insito nell'esiguità dell'importo per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro.
15. L'Amministrazione può anche procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre semplificata contenente l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
16. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche mediante posta elettronica certificata entro 30 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione.
17. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.
18. A seguito della stipula del contratto il RUP è tenuto, in ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza, a pubblicare l'esito dell'affidamento sul profilo dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 9. Acquisti di valore compreso tra i 40.000 € e i 150.000 € per i lavori, i 209.000 € per servizi e forniture ed i 100.000 € per gli incarichi tecnici (IVA esclusa)

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici, i contratti che hanno a oggetto lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 150.000,00 Euro ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 209.000 Euro, possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture e dieci per i lavori, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
2. Analoga procedura può essere seguita, ai sensi dell'art. 157, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 Euro.
3. È possibile eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
4. La procedura di acquisizione prende avvio con la determina a contrarre e contiene informazioni analoghe a quelle indicate nel precedente art. 9.
5. La procedura si articola in tre fasi:
 - a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
 - c) stipulazione del contratto.
6. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell'Amministrazione, senza ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
7. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dall'Amministrazione tenuto anche conto dell'importo e della complessità dell'affidamento secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.
8. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
9. Le indagini di mercato possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici di altre stazioni appaltanti.

10. Gli esiti delle indagini di mercato devono essere formalizzati avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. Occorre comunque tenere conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
11. Al fine di assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, viene pubblicato un avviso sul profilo dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti", o si ricorre, se ritenuto opportuno, ad altre forme di pubblicità.
12. L'avviso deve contenere almeno:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - l'indicazione dell'eventuale facoltà che si riserva l'Amministrazione di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
13. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
14. In alternativa all'indagine di mercato, l'Amministrazione può attingere dall'elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
15. A tal fine l'Amministrazione può anche procedere alla costituzione di appositi elenchi di operatori, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici.
16. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti", o altre forme di pubblicità.
17. L'avviso indica:
 - le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
 - i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice;
 - gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo;
 - le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'Amministrazione intende suddividere l'elenco;
 - l'indicazione dell'eventuale facoltà che si riserva l'Amministrazione di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
18. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed è tenuto a informare tempestivamente l'Amministrazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
19. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web dell'Amministrazione.
20. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
21. L'Amministrazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza e provvede altresì alla revisione dell'elenco con cadenza almeno biennale.
22. L'Amministrazione esclude dagli elenchi gli Operatori economici nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice Contratti;

- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione commessa secondo motivata valutazione della stessa ovvero errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato dall'Amministrazione con qualsiasi mezzo di prova;
 - c) cessazione di attività ovvero cancellazione dalla relativa Camera di Commercio;
 - d) richiesta di cancellazione presentata dall'operatore interessato.
23. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, il RUP seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque per i servizi e le forniture e a dieci per i lavori, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre, tenendo altresì conto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici.
24. È possibile invitare, oltre al predetto numero minimo di operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente.
25. Il RUP invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente, a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici.
26. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il RUP procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, occorre rendere tempestivamente noto, mediante pubblicazione sul profilo dell'Amministrazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sotto la sezione "*Bandi e contratti*", o altre forme di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
27. La lettera d'invito contiene almeno i seguenti elementi:
- l'oggetto della prestazione e il suo importo complessivo stimato;
 - il nominativo del RUP;
 - i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - il termine e le modalità di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
 - l'indicazione delle modalità e del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - l'eventuale richiesta di garanzie;
 - le eventuali penalità da applicarsi in caso di ritardi;
 - il criterio di aggiudicazione prescelto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice;
 - la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, Codice dei Contratti Pubblici, con l'avvertenza che in ogni caso l'Amministrazione valuta la conformità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
28. Le sedute di gara sono tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
29. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dall'Amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6-bis dell'art. 36 del Codice. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l'Amministrazione di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 D.P.R. 445/2000.

30. Nel caso in cui la verifica risulti negativa, l'Amministrazione procede ad escutere la cauzione eventualmente prestata dal Concorrente e a comunicare la decadenza dall'aggiudicazione e dall'iscrizione nell'Elenco fornitori. L'Amministrazione ha facoltà di aggiudicare il contratto alla seconda classificata ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione.
31. Nel caso di una sola offerta valida, l'Amministrazione si riserva la facoltà sia di non procedere all'aggiudicazione della gara, sia di procedervi comunque, purché tale offerta risulti congrua e conveniente.
32. L'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare, revocare e sospendere in autotutela la procedura di gara in qualsiasi momento, fino alla relativa contrattualizzazione, previa adeguata e circostanziata motivazione, senza che i Concorrenti possano avere nulla a pretendere nei suoi confronti. In tale ambito, l'Amministrazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
33. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con:
 - atto pubblico notarile informatico;
 - in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;
 - in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione;
 - mediante scrittura privata.
34. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
35. Ad esito della procedura negoziata, l'Amministrazione pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali l'esito dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati, sul profilo dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 10. Acquisti di lavori di valore compreso tra i 150.000 € e 1.000.000 € (IVA esclusa)

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice dei Contratti Pubblici, i contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 1.000.000,00 Euro possono essere affidati tramite la procedura negoziata, con consultazione di almeno quindici operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici secondo le modalità indicate nel precedente articolo 10.
2. Come precisato dalle Linee guida ANAC, per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 Euro, occorre motivare adeguatamente, in relazione alle ragioni di convenienza, la scelta di ricorrere alla procedura negoziata.
3. È sempre possibile fare ricorso alle procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.
4. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
5. A seguito della stipula del contratto il RUP pubblica l'esito dell'affidamento sul profilo dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 11. Acquisti di lavori di valore pari o superiore a 1.000.000 € (IVA esclusa)

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. d), del Codice dei Contratti Pubblici, i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di Euro sono affidati mediante ricorso alle procedure ordinarie e quindi tramite:

- procedura aperta;
- procedura ristretta;
- procedura competitiva con negoziazione;
- procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

- dialogo competitivo;
- partenariato per l'innovazione;

nei casi e secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 12. Norme di rinvio e varie

6. Per quanto non previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e nella restante normativa nazionale e regionale applicabile, nonché negli atti emanati dall'ANAC, gli affidamenti oggetto del presente Regolamento sono disciplinati dal codice civile, ai sensi dell'art. 30, comma 8 del predetto Codice.
7. Eventuali disposizioni in contrasto con il presente Regolamento che venissero successivamente emanate prevarranno sullo stesso che dovrà essere conseguentemente adeguato.
8. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.